

ALLEGATO (A)

Art. 102/bis - Misure preventive e protettive per manutenzioni in quota

1. Nel rispetto di quanto previsto nell'art.79 bis, della Legge Regionale 27 giugno 1985, n.61 (BUR n.27/1985) Norme per l'assetto e l'uso del territorio sulle "Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza" ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti (se previsti interventi in quota) devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta o presentazione di istanza relativa al titolo abilitativo comunque denominato, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
2. Per le finalità del comma 1, il progetto deve contenere e rispettare le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive, come specificatamente disciplinate dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2774 del 22 settembre 2009, pubblicata sul BUR Veneto n.86 del 20.10.2009, e dalle successive ed eventuali modifiche e integrazioni che devono intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento edilizio.
3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce, altresì, l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio di attività/scia.
4. In tutti i casi, ai fini del rispetto della normativa di cui al presente articolo, i progetti relativi devono contenere, oltre alla documentazione prescritta dalla specifica normativa anche l'asseverazione del tecnico progettista che attesti che le opere previste rispettano le prescrizioni e le indicazioni della normativa di cui al presente articolo.
5. La mancata o non corretta presentazione della documentazione progettuale relativa all'art.79 bis della L.R. 61/85 e della D.G.R.V. 2774/2009 e successive ed eventuali modifiche ed integrazioni e/o la mancata e/o la non corretta presentazione dell'asseverazione del tecnico del rispetto della stessa, costituisce titolo per il dirigente/responsabile del settore per ordinare la sospensione dei termini dell'efficacia del titolo edilizio.
6. Il rispetto della normativa di cui al presente articolo e la corretta esecuzione delle opere eseguite ai fini del rispetto della stessa dovranno essere specificatamente attestati e asseverati dal progettista e direttore lavori anche in sede di dichiarazione di fine lavori e/o in sede di certificato finale di collaudo di cui all'art.23 ultimo comma del D.P.R. 380/2001 (per le opere soggette a dia/scia) e in caso di richiesta di certificato di agibilità.
7. La mancata e/o non corretta presentazione della documentazione di cui al comma precedente in sede di agibilità comporta la sospensione dei termini ai fini dell'ottenimento dell'agibilità, sospensione che verrà comunicata agli enti erogatori dei pubblici servizi (luce, acqua, gas, ecc.).
8. Le asseverazioni dei tecnici e, conseguentemente, la documentazione progettuale da loro redatta ai sensi dell'art.79 bis della L.R. 61/85 e D.G.R.V. n.2774/2009 verranno verificate a campione, ad eccezione dei progetti per i quali deve essere espresso parere ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 380/2001, caso in cui la valutazione del progetto edilizio dei servizi di prevenzione dell'asl territorialmente competenti includerà anche la valutazione del progetto relativo al rispetto della normativa di cui all'art.79 bis e delle relative deliberazioni regionali. In ogni caso, ai fini della verifica e dello svolgimento dell'attività di controllo del rispetto della normativa di cui al presente articolo, l'amministrazione comunale potrà avvalersi dell'intervento dello SPSAL della AULSS competente per territorio, qualora si evidenzino delle difformità tra il progetto e il realizzato.
9. Nell'asseverare la conformità tra il progetto e la normativa di cui al presente articolo, il progettista professionista (e/o direttore dei lavori) svolge funzione di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice penale e, in caso di dichiarazioni non veritiere, il dirigente/responsabile del settore ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria e al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari (analogamente a quanto previsto dall'art.23 comma 6 e articolo 29 comma 3 del D.P.R. 380/2001 sulla disciplina della denuncia di inizio di attività).